

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1556

D.L. 19.5.2020, n. 34 – Aiuto di Stato SA.57021. D.G.R. 1365 del 12.08.2020. Approvazione base giuridica per gli aiuti in favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore lattiero-caseario.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria confermata dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

CONSIDERATO CHE:

- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
- con la Deliberazione n. 545 dell'11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e dell'elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell'attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto;
- tra le misure individuate dal “Patto” è previsto l'intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” per il quale è assegnata una dotazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, come rimodulata dalla DGR n. 984/2017, di 191.897.669,00 euro;

PRESO ATTO CHE:

- l'epidemia da COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione e non solo, costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta un durissimo colpo alle economie degli Stati;
- l'impatto sull'economia avviene attraverso lo shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, l'azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere, dell'indotto e dei consumatori, l'incertezza sui piani di investimento e con la carenza di liquidità per le imprese;
- la natura eccezionale dell'epidemia e la sua imprevedibilità hanno comportato l'alterazione delle ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano;
- la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020)1863 del 19.3.2020 “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*” e successive modifiche e integrazioni, ha dato atto delle suddette circostanze, riconoscendo al sostegno pubblico, adeguatamente mirato, il compito di garantire l'adeguato contrasto ai danni arrecati alle imprese sane, al fine di preservare la continuità dell'attività economica;
- in virtù del regime temporaneo di cui sopra, il Governo italiano ha emanato il D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “*Decreto Rilancio*”), convertito, con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77, che, all'art. 54, consente a Regioni e Province autonome “...di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione...” e, al comma 2, dispone che, fra le altre modalità, “l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette...”;
- conseguentemente e, nell'ambito del quadro temporaneo di cui alla richiamata Comunicazione, il Governo italiano ha notificato alla Commissione Europea un regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia avente identificativo SA.57021 e le Regioni e gli altri enti territoriali, agendo all'interno di tale contesto, potranno fornire il proprio sostegno alle imprese;
- con la decisione C(2020) 3482 del 21.5.2020 “*State Aid SA.57021*”, la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che, all'art. 107, par. 3, lett. b)

dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “...a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”;

RILEVATO CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) e con i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state disposte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con l'affermarsi dell'emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento dei contagi, le imprese di trasformazione del latte vaccino hanno visto una riduzione significativa della vendita dei propri prodotti, dovendo comunque far fronte agli oneri derivanti dai costi di gestione, stoccaggio o smaltimento del prodotto invenduto;
- la situazione è risultata particolarmente critica per il settore lattiero-caseario, soprattutto per i formaggi freschi e per il latte fresco, la cui breve *shelf-life* si scontra con le difficoltà logistiche e distributive, causando il blocco del canale Ho.Re.Ca, nonché l'azzeramento delle esportazioni, con una conseguente contrazione della produzione;
- il calo delle vendite da parte dei caseifici, e in alcuni casi il blocco della lavorazione per assenza di manodopera, ha influenzato il ritiro del latte presso gli allevamenti conferenti, determinando anche il crollo delle quotazioni del mercato;
- il mutamento dei mercati con la conseguenziale riduzione della domanda, ha reso più complesso il funzionamento della filiera, causando l'incremento del latte non trasformato e determinando per i caseifici pugliesi un impatto particolarmente negativo, anche a causa dei costi di stoccaggio e in considerazione del limite di capienza del sistema di frigoconservazione regionale.

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 15.5.2020;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta regionale n.1365 del 12.08.2020 con la quale è stato istituito un apposito Fondo “*misure straordinarie per i caseifici*”, con una riserva di € 800.000,00 rivenienti dal FSC 2014-2020, individuando una specifica Azione all'interno dell'intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, stabilendo le modalità per il funzionamento del Fondo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione ed, in particolare, del punto 3, par. 22, in attesa delle più incidenti misure attese per la filiera a livello europeo;

VISTI:

- gli artt. 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” così come modificata dalle successive Comunicazioni C(2020) 2215 del 3.4.2020, C(2020) 3156 dell'8.5.2020 e C(2020) 4509 del 29.06.2020, che, descrivendo l'attuale situazione di crisi economica determinata dalla diffusione di COVID-19, definisce le misure di cui gli Stati membri dispongono, in base alle norme dell'UE, per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito, per consentire loro di riprendersi dalla situazione di difficoltà in cui versano;
- l'art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”) convertito, con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77;
- il regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall'epidemia notificato dal Governo italiano alla Commissione europea ed avente identificativo SA.57021;

- la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 "State Aid SA.57021", con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

RITENUTO NECESSARIO:

- predisporre, come innanzi previsto, un intervento finalizzato a compensare le imprese di trasformazione lattiero-casearia con attività ubicate sul territorio regionale, che nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano stoccato cagliata e formaggi a breve e media stagionatura ottenuti da latte vaccino fresco acquistato da allevatori pugliesi certificati, non potendo accedere in questa fase emergenziale ai canali di commercializzazione e dovendo far fronte ai costi di stoccaggio del prodotto trasformato;
- stabilire che l'aiuto sia concesso secondo quanto stabilito dalla Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al punto 3 - MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO - par. 22 nonché in base all'art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. "Decreto Rilancio") convertito, con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77.

Si ritiene pertanto opportuno approvare la base giuridica per gli aiuti in favore dei trasformatori pugliesi operanti nel settore lattiero-caseario, riportata nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. approvare la base giuridica per gli aiuti in favore delle imprese pugliesi di trasformazione del latte vaccino, riportata nell'allegato A;
3. dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa

regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
(Dott.ssa Rossella Titano)

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

Il Presidente proponente
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
2. approvare la base giuridica per gli aiuti in favore delle imprese pugliesi di trasformazione del latte vaccino, riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
4. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
Dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. ANTONIO NUNZIANTE

Il presente allegato, firmato digitalmente,
è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione

Firmato da: Luigi ~~Dotti~~ **Luigi Trotta**
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/09/2020 08:30:06

Allegato A

BASE GIURIDICA PER L'AIUTO IN FAVORE DEITRASFORMATORI PUGLIESI OPERANTI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Art. 1 – Oggetto, finalità e termine

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della Regione Puglia in favore delle imprese pugliesi di trasformazione del latte vaccino, nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, di seguito “Comunicazione”, come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03.04.2020, dalla Comunicazione C(2020) 3156 dell’08.05.2020 e, per ultimo dalla Comunicazione C(2020)4509 del 29.06.2020.

L’aiuto è concesso a titolo di indennizzo una tantum al fine di compensare il danno derivante dal calo del fatturato, subito dai caseifici pugliesi, a causa del temporaneo crollo dei mercati cagionato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il budget previsionale del regime di aiuto è pari a € 800.000,00.

Il termine entro il quale è concesso l’aiuto è il 31.12.2020, ai sensi dell’art. 3 comma 22 lett. D) della “Comunicazione”.

Art. 2 – Beneficiari

Il presente Avviso è riservato alle imprese di trasformazione del latte vaccino aventi sede legale ed operativa all’interno del territorio regionale pugliese e la cui attività è contraddistinta dal Codice ATECO:10.51.20 “produzione dei derivati del latte”.

Art. 3 – Modalità e termini per la concessione dell’aiuto

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, approvato con determinazione del Dirigente della Sezione Competitività Filiere agroalimentari, del quale sarà data idonea pubblicità.

La domanda dovrà contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) anagrafica del soggetto richiedente;
- b) codice ATECO;
- c) ubicazione dello stabilimento di trasformazione;
- d) estremi identificativi del conferente e dell’azienda di produzione del latte vaccino.

Art. 4 – Calcolo dell’aiuto

Per il calcolo dell’aiuto si farà riferimento ai chilogrammi di cagliata e formaggi a breve e media stagionatura stoccati nel periodo marzo-aprile 2020, dalle imprese pugliesi di trasformazione lattiero-casearia, iscritte nell’albo dei primi acquirenti del SIAN e, ottenuti da latte vaccino fresco acquistato da allevamenti con attività ubicate nel territorio regionale, sulla base di una resa massima di caseificazione da definire nel successivo avviso pubblico.

I quantitativi di latte vaccino acquistati direttamente dai produttori di latte sono rinvenibili dalla Banca Dati del SIAN.

Ai fini del calcolo dell’importo per beneficiario sarà utilizzata la formula di seguito riportata:

800.000,00 €/chilogrammi di cagliata e formaggi a breve e media stagionatura stoccati nei mesi di marzo-aprile 2020 dichiarati dai caseifici partecipanti su base di resa di caseificazione = aiuto unitario per chilogrammo di prodotto stoccato trasformato.

L'aiuto non è concesso:

- alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per gli eventi indicati al paragrafo 6, lettera b) punto ii) del regolamento (UE) n. 702/2014, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
- alle grandi imprese.

Art. 5 – Cumulo

L'aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti di cui alla "Comunicazione", nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della "Comunicazione" medesima in materia di cumulo degli aiuti.

L'aiuto di cui al presente regime può essere cumulato con gli aiuti *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione Europea nn. 320/2012, 717/2014 e 1407-1408/2013.

Art. 6 – Monitoraggio e relazioni

La Regione si impegna a pubblicare sul proprio sito web le informazioni pertinenti entro 12 mesi dal momento della concessione.

Entro il 31 dicembre 2020 la Regione trasmette alla Commissione una relazione sulle misure adottate in base al presente provvedimento. Resta fermo l'obbligo di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n.659/1999.

La Regione conserva per 10 anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 2, comma 1 del presente provvedimento.

Art. 7 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella "Comunicazione".

L'aiuto di cui al presente provvedimento è concesso tenuto conto di quanto all'art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modifiche, in L.17.7.2020 n. 77.